



**LICEO STATALE**  
**“REGINA MARGHERITA”**

**Licei: Scienze Umane/Economico Sociale/Linguistico/Musicale/Coreutico**  
**P.tta SS. Salvatore, 1 - 90134 PALERMO – Codice Fiscale 80019900820**

**Tel. 091.334424 / 334043 - Fax 091.6512106 - Cod. Min. PAPM04000V**  
**Web - <http://www.liceoreginamargherita.gov.it> - E mail: Pec: [papm04000v@pec.istruzione.it](mailto:papm04000v@pec.istruzione.it)**

**[papm04000v@istruzione.it](mailto:papm04000v@istruzione.it)**

ISTITUTO MAGISTRALE STATALE  
"Regina Margherita" di PALERMO  
Prot. 0016448 del 03/10/2024  
V (Uscita)

**All'Albo d'Istituto**

**Ai coordinatori delle classi del biennio**

**Alle famiglie**

**Agli alunni**

**Alla referente della dispersione scolastica**

**OGGETTO: D.L. n. 123/2023 “DECRETO CAIVANO” e OBBLIGO DI ISTRUZIONE**

Il Dirigente Scolastico

**VISTO** il Decreto Legge 123 approvato dalla Camera dei Deputati l'8 novembre 2023 “Misure urgenti di contrasto al disagio giovanile, alla povertà educativa e alla criminalità minorile, nonché per la sicurezza dei minori in ambito digitale” cosiddetto Decreto Caivano;  
**VISTA** la pubblicazione, nella Gazzetta Ufficiale n. 226 del 14 novembre 2023, della Legge 13 novembre 2023, n. 159 di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 15

settembre 2023, n. 123 recante “misure urgenti di contrasto al disagio giovanile, alla povertà educativa e alla criminalità minorile, nonché per la sicurezza dei minori in ambito digitale”

**VISTA** la nota USR Sicilia n.16722 del 22/04/2024 con oggetto “ vigilanza sull’adempimento dell’obbligo d’istruzione e contrasto alla dispersione scolastica” Legge 13 novembre 2023, n. 159 di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 15 settembre 2023

## **COMUNICA**

Che la Legge in oggetto ha sostituito l’art. 114 del T.U. della Scuola (D.Lgs. 297/1994) con una nuova disciplina sull’esercizio dei poteri dei sindaci e dei dirigenti scolastici, ai fini della vigilanza sull’adempimento dell’obbligo di istruzione. La Legge prevede che il Sindaco, mediante accesso all’Anagrafe Nazionale dell’Istruzione (ANIST), individua i minori non in regola con l’obbligo di istruzione e ammonisce senza ritardo il Responsabile dell’Adempimento dell’obbligo medesimo invitandolo ad ottemperare alla Legge, nelle more dell’attivazione dell’ANIST.

L’Ufficio Alunni della scuola cura la trasmissione al sindaco, entro il mese di ottobre, dei dati relativi ai minori, soggetti all’obbligo di istruzione, regolarmente iscritti presso le proprie istituzioni scolastiche. I docenti coordinatori e l’Ufficio Alunni verificano la frequenza degli alunni soggetti all’obbligo di istruzione, individuando quelli che sono assenti per più di 15 giorni, anche non consecutivi, nel corso di tre mesi, **senza giustificati motivi**, predisponendo immediata comunicazione al Dirigente Scolastico.

Nel caso in cui l’alunno non riprenda la frequenza entro sette giorni dalla comunicazione al responsabile dell’adempimento dell’obbligo di istruzione, il Dirigente Scolastico, a seguito dell’istruttoria dei docenti e dell’Ufficio Alunni, avvisa entro sette giorni il sindaco affinché questi proceda all’ammonizione del responsabile medesimo invitandolo ad ottemperare alla legge. **In ogni caso, costituisce elusione dell’obbligo di istruzione la mancata frequenza di almeno un quarto del monte ore annuale personalizzato senza giustificati motivi.**

**In caso di violazione dell’obbligo di istruzione di cui al comma 1, il sindaco procede ai sensi dell’art. 331 del codice di procedura penale.**

## **Mancato adempimento**

La persona responsabile dell'adempimento dell'obbligo di istruzione già ammonita dal sindaco per ottemperare alla legge, che non prova di procurare altrimenti l'istruzione del minore o non giustifica con motivi di salute, o con altri impedimenti gravi, la mancata iscrizione del minore presso una scuola del sistema nazionale di istruzione, o non ve lo presenta entro una settimana dall'ammonizione, è punito con la reclusione fino a due anni.

## **Elusione dell'obbligo**

La persona responsabile dell'adempimento dell'obbligo di istruzione, già ammonito dal sindaco per assenze ingiustificate del minore durante il corso dell'anno scolastico tali da costituire elusione dell'obbligo di istruzione, il quale non prova di procurare altrimenti l'istruzione del minore o non giustifica con motivi di salute, o con altri impedimenti gravi, l'assenza del minore dalla scuola, o non ve lo presenta entro una settimana dall'ammonizione, è punito con la reclusione fino a un anno.

**SI INVITANO PERTANTO I GENITORI A CONTROLLARE LE ASSENZE DEI PROPRI FIGLI E A GIUSTIFICARE TEMPESTIVAMENTE.**

## **Compiti dei coordinatori di classe**

I docenti coordinatori di classe controlleranno le assenze degli alunni della propria classe e nel caso di assenze "non giustificate" per più di sette giorni (vedi allegato 3 della nota USR-Sicilia n. 16722 del 22/04/2024), anche non consecutivi, nel corso di un mese, sarà data immediata comunicazione al referente della dispersione scolastica, professoressa Inzerra Rosmery, che provvederà ad adempiere a quanto indicato dalla citata nota dell'USR Sicilia

Nel caso in cui un allievo/a nell'arco di tre mesi cumuli, senza giustificazione adeguata, più di 15 gg. di assenza, il coordinatore dovrà segnalare al D.S. il nominativo dell'allievo al fine di ottemperare alle procedure di segnalazione al responsabile dell'obbligo formativo (r.o.d.i.), all'Osservatorio contro i fenomeni di dispersione scolastica di Area di pertinenza ed al Sindaco.

Si confida nella collaborazione di tutta la comunità scolastica alla vigilanza sull'adempimento dell'obbligo di istruzione.

**Il Dirigente Scolastico  
(Prof. Domenico Di Fatta)**

